

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

SECONDA RATA IMU SULLA PRIMA CASA

Il 1° novembre è stata **ufficializzata l'abolizione della seconda rata IMU sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categoria A/1, A/8 e A/9**: lo ha annunciato il Consiglio dei Ministri, con **comunicato stampa 27 novembre 2013** che anticipa il contenuto del **Decreto Legge** recante *"Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia"*.

In particolare il Comunicato precisa che:

- l'abolizione **non è per tutti**: per quanto riguarda infatti il gettito ulteriore atteso dai **comuni che hanno deliberato per l'anno 2013 aliquote superiori a quella standard**, la metà dell'importo viene ristorata dallo Stato e l'altra **metà verrà versata dai contribuenti interessati entro il 16 gennaio 2014**;
- sono inoltre esentati dal versamento dell'IMU **i fabbricati rurali e gli imprenditori agricoli relativamente ai terreni**.

BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI DAI SOCI

Il 1° novembre sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate **le specifiche tecniche e le istruzioni** alla compilazione del **modello per la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore**, e a finanziamenti, capitalizzazioni e apporti da parte di soci o familiari con valore pari o superiore a 3.600 euro. Si segnala, in particolare:

- **l'introduzione del codice "3"**, da indicare nel Frontespizio per **identificare il soggetto che invia la comunicazione** in caso di **finanziamenti e capitalizzazioni**;
- che per il **raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi** si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta, e che **la data da indicare nella comunicazione è quella dell'ultimo finanziamento effettuato**;
- che **l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria**, sia per quelle **in contabilità semplificata**, in presenza di **conti correnti dedicati** alla gestione dell'impresa o di **scritture private** o di **altra documentazione** da cui sia **identificabile il finanziamento o la capitalizzazione**

L'IMPRESA ARTIGIANA PUO' VENDERE CON IL COMMERCIO ELETTRONICO

Con **Risoluzione 11 novembre 2013, n. 183332**, il **Ministero dello sviluppo economico**, a seguito di un interpello da parte di un'impresa, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di **intraprendere un'attività di vendita dei propri prodotti attraverso il commercio elettronico**.

In particolare, è stato precisato che **per lo svolgimento di un'attività di vendita dei propri prodotti nella rete Internet, mediante sito web:**

- **non è necessaria** la presentazione della **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, qualora si tratti di **un'impresa artigiana** (art. 4, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 114/1998);
- al contrario, è **richiesta la presentazione della SCIA**, se si tratta di **un'azienda agricola regolarmente iscritta al Registro Imprese** (art. 4, comma 4-bis, D.L. n. 228/2001).

ACCONTI DELLA CEDOLARE SECCA SUI CANONI DI LOCAZIONE

Con **Comunicato stampa 22 novembre 2013**, l'**Agenzia delle Entrate** ha reso noto che, a seguito delle modifiche intervenute ad opera del D.L. n. 102/2013, la **nuova aliquota del 15%** per la **cedolare secca sui canoni da contratti di locazione a canone concordato**, relativi ad immobili situati nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa, è **già applicabile** per gli **acconti calcolati con il metodo previsionale, da versare entro il prossimo 2 dicembre**.

È stato inoltre precisato che:

- qualora la **prima rata sia stata già versata a giugno** (o a luglio con maggiorazione), la seconda rata si ottiene determinando l'imposta annua dovuta per il 2013 con l'aliquota del 15%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato;
- nel caso in cui l'acconto sia dovuto **in un'unica soluzione** (importo inferiore ad euro 257,52), è possibile calcolare l'imposta annua dovuta per il 2013 con l'aliquota del 15% e versare a titolo di acconto il 95%.

L'Amministrazione Finanziaria ha, inoltre, specificato che il contribuente, al fine di calcolare l'acconto della cedolare secca 2013, può scegliere di utilizzare il **metodo storico** o il **metodo previsionale**. Nel caso in cui vengano effettuati i calcoli con **metodo previsionale** occorre tenere presente che, **qualora il versamento risulti insufficiente, si incorre nella sanzione del 30%**.

APE- ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Con **Risoluzione 22 novembre 2013, n. 83**, l'**Agenzia delle Entrate** ha precisato che l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) che ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 63/2013 deve essere allegato ai contratti di vendita e di locazione degli immobili non sconta né l'imposta di bollo né quella di registro.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che **l'Attestato di Prestazione Energetica:**

- se **presentato volontariamente per la registrazione** (ad esempio per avere una data certa da attribuire all'APE), è soggetto **all'imposta di registro nella misura di euro 168**,

- qualora allegato al contratto di locazione, con dichiarazione di conformità rilasciata da pubblico ufficiale, è **soggetto ad imposta di bollo nella misura di euro 16 per ogni foglio** (D.P.R. n. 642/1972).

CHIARIMENTI SULLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Sul sito internet del Governo (www.casa.governo.it) sono state pubblicate delle risposte alle domande più frequenti (**Faq**) in tema di **agevolazioni edilizie**, curate dall'Agenzia delle Entrate.

Nelle **Faq**, in particolare, è stato specificato che:

- la **detrazione spetta a chi ha sostenuto le spese**, quindi non solo ai proprietari, ma anche ai locatari o comodatari, purché la spesa, i bonifici e le fatture siano a questi **intestate**;
- **si possono detrarre le spese di ristrutturazione sostenute prima del rogito**, a condizione che il compromesso precedentemente stipulato sia stato registrato e che il soggetto sia stato immesso nel possesso dell'immobile;
- danno diritto alla detrazione i lavori di rafforzamento, la sostituzione o l'installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici in quanto finalizzati alla **prevenzione di atti illeciti da parte di terzi**.

Con Circolare 5 novembre 2013, n. 32, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle **possibili problematiche** dovute **all'aumento dell'aliquota IVA**, la quale a decorrere dal primo ottobre 2013 è stata fissata nella misura del 22 per cento (art. 11, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2013).

CHIARIMENTI SULL'AUMENTI DELL'ALIQUOTA IVA 22%

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che l'aliquota IVA si applica facendo riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, e in particolare:

- relativamente agli acquisti intracomunitari coincide con l'inizio del trasporto o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza e non più con quello di consegna o di arrivo nel territorio dello Stato di destinazione. Anche per quanto riguarda il regime di cassa, l'aliquota applicabile è quella vigente al momento di effettuazione dell'operazione;
- ai fornitori di acqua, luce e gas, con riferimento ai conguagli, è ora consentito applicare nelle note di accredito l'aliquota ordinaria dell'ultima *"fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell'imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa"*.

Al fine di regolarizzare senza sanzioni le fatture emesse dal primo ottobre 2013 con la vecchia aliquota, è stato ricordato che occorre versare la maggiore imposta dovuta entro i seguenti termini:

- **27 dicembre 2013** per le fatture emesse a ottobre e novembre e **16 marzo 2014** per le fatture di dicembre (contribuenti mensili);
- **16 marzo 2014** per le fatture emesse nell'ultimo trimestre (contribuenti trimestrali).

SPESOMETRO ENTRO IL 31 GENNAIO 2014

Con **Comunicato stampa 8 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate**, integrando il precedente Comunicato, ha precisato che la comunicazione delle operazioni IVA riferite all'anno 2012 può essere **validamente effettuata** eseguita attraverso **FISCONLINE o ENTRATEL** entro la data del **31 gennaio 2014**.

Inoltre, entro la sopradetta data è possibile inviare anche eventuali file, con i quali **annullare** o **sostituire** i le **comunicazioni precedentemente inviate**.

RATEAZIONI EQUITALIA FINO A 120 RATE MENSILI

Il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2013**, relativo alla **rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo** ex art. 52, comma 1, D.L. n. 69/2013, è stato **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2013, n. 262**.

Il Decreto in esame contiene le **modalità attuative** riguardanti la possibilità, per il contribuente, di richiedere la **rateizzazione** del debito in **centoventi rate mensili**, in caso di **comprovata e grave situazione di difficoltà** legata alla **congiuntura economica**.

DAL 1° GENNAIO 2014 POS OBBLIGATORIO ANCHE PER I PROFESSIONISTI

Ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, D.L. n. 179/2012, a decorrere dal prossimo **1° gennaio 2014**, i **soggetti che vendono prodotti e prestano servizi, anche professionali**, devono **accettare anche i pagamenti effettuati con carte di debito** attraverso l'installazione del servizio POS presso il proprio punto vendita od ufficio.

Per la completa attuazione della disposizione è, tuttavia, necessaria l'emanazione di un **Decreto** (ad oggi, non ancora approvato) che determini i **soggetti interessati**, gli **importi minimi**, le **modalità** ed i **termini** di attuazione.

ANTIRICICLAGGIO - CHIARIMENTI

Sono state pubblicate dalla stampa specializzata numerose risposte fornite da parte di MEF, UIF e Guardia di Finanza a quesiti in materia di **antiriciclaggio**.

Tra le numerose precisazioni si segnala:

- i **dati relativi al titolare effettivo non devono essere trascritti nell'Archivio Unico** ma unicamente nella cartella del cliente, poiché inerenti alla procedura di adeguata verifica e non a quella di registrazione;
- i titolari degli **archivi cartacei** possono usufruire di **tre giorni di tempo** a partire dalla richiesta di controllo degli organi ispettivi. Tale possibilità non vale in caso di archivio informatico

DEDUCIBILI GLI ACCANTONAMENTI PER INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA

Con **Circolare 8 novembre 2013, n. 33**, l'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito che gli **accantonamenti per indennità suppletiva** effettuati **a partire dal 1° gennaio 1993** sono **deducibili per competenza** dal reddito di impresa, in quanto detta indennità è compresa tra le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), TUIR.

Il **divieto di deducibilità** relativo **all'indennità suppletiva di clientela** resta **valido esclusivamente** per gli **accantonamenti** effettuati in periodi di imposta **precedenti al 1° gennaio 1993**.

SVALUTAZIONE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Con **Risoluzione 12 novembre 2013, n. 78**, l'**Agenzia delle Entrate**, in risposta ad un quesito, ha fornito importanti chiarimenti relativamente alla **svalutazione delle rimanenze di magazzino valutate a costi specifici**.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria, dopo aver richiamato la disciplina civile e fiscale in riferimento alle giacenze di magazzino, ha precisato che, ai fini fiscali, è **preclusa la possibilità di apportare rettifiche di valore dei beni valutati al costo**.

Pertanto, le **svalutazioni delle rimanenze di magazzino operate in sede di bilancio**:

- **non rilevano ai fini fiscali**;
- di conseguenza, in sede di **compilazione del Mod. UNICO**, è **necessario** operare una **variazione in aumento**.

SPESOMETRO - CHIARIMENTI

È stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate un documento contenente le risposte alle **domande di maggiore interesse** (FAQ) relativamente al Modello di comunicazione polivalente (Spesometro).

Tra le precisazioni fornite, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che:

- **non è necessario segnalare** al Fisco le **operazioni "black list"** di importo **non superiore ad euro 500**. Qualora dette operazioni siano di importo maggiore ad euro 500, devono essere segnalate nel **Quadro BL** del modello senza indicazione dei dati in altri quadri;
- è **obbligatorio**, invece, **comunicare** le operazioni relative ad **acquisti da non residenti**. Relativamente a ciò, nel **Quadro FR** devono essere **barrate**:
 - la **casella "autofattura"** nel caso in cui manchino elementi sufficienti ad identificare la controparte, oppure qualora la documentazione emessa da questa sia illeggibile o contenga dati non appropriati. Inoltre, detta casella deve essere utilizzata anche nel caso di acquisti da imprenditori agricoli esonerati o in caso di regolarizzazione dell'acquisto;
 - la **casella "reverse charge"**, qualora vi sia **inversione contabile**, anche in caso di cessione di cellulari o microprocessori;
- gli operatori IVA di cui agli artt. 22 e 74-ter, D.P.R. n. 633/1972 comunicano le operazioni attive documentate da fattura per importi pari o superiori a 3.600 euro lordi, a **prescindere dalla registrazione nel registro dei corrispettivi**.

TARES – TRIBUTO ASPORTO RIFIUTI E SERVIZI

Con **Risoluzione 2 dicembre 2013, n. 10**, il **Dipartimento delle Finanze del MEF** ha chiarito alcune incertezze relative al **Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**.

In particolare, è stato precisato che:

- i **pagamenti del tributo e della maggiorazione della TARES** devono essere effettuati **entro il 16 dicembre 2013** tramite **Mod. F24** o **bollettino postale**. È necessario, inoltre, utilizzare i la maggiorazione;

- i **residenti all'estero**, qualora siano **impossibilitati ad utilizzare il Mod. F24** devono: **relativamente al tributo o alla tariffa contattare direttamente i Comuni per il versamento corretto della TARES**; relativamente alla maggiorazione effettuare il **bonifico in favore della Banca d'Italia**.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli

ISEE – INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Con **Comunicato stampa 3 dicembre 2013** il **Consiglio dei Ministri** ha reso nota l'**approvazione del D.P.C.M. riguardante la riforma dell'ISEE**, che entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, il nuovo ISEE:

- è **calcolato considerando tutte le forme di reddito**, comprese quelle **fiscalmente esenti**;
- consente la **differenziazione** dell'indicatore in **riferimento al tipo di prestazione** richiesta;
- **riduce l'area dell'autocertificazione**, rafforzando i controlli.

NOVITA' LAVORO

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SOLI RICAVI

In materia di **conversione del rapporto di lavoro**, la **Corte di Cassazione** ha chiarito che non può essere legittimamente considerato rapporto di associazione in partecipazione quello che trova il suo fondamento esclusivamente nella partecipazione ai ricavi lordi e non agli utili.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 26522 del 27 novembre 2013**, ha precisato che deve essere convertito in lavoro subordinato il rapporto tra l'associato e l'associante, qualora manchi il presupposto del rischio a carico del primo e, inoltre, l'attività svolta sia inserita all'interno dell'organizzazione aziendale.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO AMMALATO CHE LAVORA IN ALTRA DITTA

In materia di **licenziamento**, la **Corte di Cassazione** ha chiarito che deve considerarsi legittimo il provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che viene scovato a lavorare presso altro datore di lavoro in concomitanza del periodo di malattia.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 26290 del 25 novembre 2013**, ha precisato che ai fini del riconoscimento della giusta causa di licenziamento, non solo risulta determinante lo svolgimento della prestazione lavorativa senza dimostrazione che la stessa risulti compatibile con lo stato di malattia, altresì deve essere considerata l'irreparabile lesione del vincolo fiduciario nei confronti del datore di lavoro.

Proprio tale ultimo aspetto risulta essere la ragione maggiormente stringente ai fini del riconoscimento della legittimità del presupposto della giusta causa

IMPRESE EDILI – SGRAVIO INPS DELL'11,5%

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 277 del 26 novembre 2013 il **comunicato** con cui è stata determinata la **riduzione dei contributi** previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del **settore edile**, per l'anno **2013**.

Il testo integrale del decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro, che conferma la riduzione contributiva in edilizia nella misura dell'**11,50%**, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it, sezione "Pubblicità legale".

VALIDO IL LICENZIAMENTO PER MOBILITA' NONOSTANTE NUOVA ASSUNZIONE

In tema di **licenziamento collettivo**, la **Corte di Cassazione** ha statuito la legittimità della procedura di mobilità che si risolve nella **soppressione** di un **reparto** dell'azienda, con esternalizzazione del servizio gestito da una società economicamente collegata al datore.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 24990 del 6 novembre 2013**, ha chiarito che la comunicazione di avvio della procedura collettiva ha piena validità, a nulla rilevando l'assunzione successiva di lavoratori di pari qualifica a quelli posti in mobilità, in quanto detta comunicazione non può prevedere le esigenze future che determinano un ampliamento degli organici, né deve motivare l'impossibilità del ricorso ai contratti di solidarietà.

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO – CRITERI DI COMPUTO

Con l'**Interpello n. 30 del 19 novembre 2013**, in risposta ad un quesito avanzato da Confindustria, il Ministero del Lavoro è intervenuto riguardo il criterio utile per il **computo** dei **rapporti** di lavoro **a tempo determinato**, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni in tema di:

- riconoscimento dei diritti sindacali (art. 8, D.Lgs n. 368/2001);
- disciplina dell'informazione e della consultazione dei lavoratori (art. 12, D.Lgs n. 25/2007);
- Comitati Aziendali Europei (art. 2, comma 2, D.Lgs n. 113/2012).

Secondo il Ministero, nelle suddette fattispecie, per la corretta definizione della base di computo, va effettuata la somma di tutti i periodi di rapporti di lavoro a termine, compiuti a favore del datore negli ultimi due anni e successivamente il totale va diviso per 24 mesi. Il risultato ottenuto permette di determinare il numero medio mensile di lavoratori subordinati impiegati nel periodo di 24 mesi.

ENASARCO PER AGENTI CHE OPERANO ALL'ESTERO

Con **Interpello 19 novembre 2013, n. 32**, il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, in risposta a un interpello ha fornito dei chiarimenti in relazione **all'obbligo contributivo all'Enasarco** per gli agenti che operano all'estero.

Il punto di **partenza è la differenza tra quanto previsto dalla Legge n. 12/1973** (obbligo contributivo per gli agenti che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani) e il Regolamento Enasarco (contribuzione non dovuta per gli agenti che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani).

Il Ministero, quindi, individua alcuni casi in cui l'agente **deve versare i contributi** all'Ente:

- agenti di commercio che **operano nel territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri** che abbiano la **sede o una qualsiasi dipendenza in Italia**;
- agenti di commercio **italiani o stranieri** che **operano in Italia** in nome e/o per conto di **preponenti italiani o stranieri anche se privi di sede o dipendenza** in Italia;
- agenti che **risiedono in Italia** e vi svolgono **una parte sostanziale** della loro attività;
- agenti che **non risiedono in Italia**, purché abbiano in **Italia il proprio centro di interessi**;
- agenti che **operano abitualmente in Italia**, ma **si recano a svolgere attività esclusivamente all'estero**, purché la **durata** di tale attività **non superi i 24 mesi**

SCADENZE

- *12 dicembre : comunicazione beni ai soci e finanziamenti dai soci*
- *27 dicembre : acconto annuale IVA*

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento



Strà. Dicembre 2013

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*